

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 341 del 14-10-14

oggetto: atto di accertamento dell'agenzia delle entrate n. 12001387 notificato il 22.04.14 tramite racc. a.r. n. 61293294727-7: presa d'atto del rigetto istanza di mediazione ex art dell'art.17 bis d.lgs. 546/92 – pagamento con riserva di rivalsa nei confronti del gestore telefonico Telecom SPA cui fa capo la Società TIM.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.A. n. 118/Gab del 30/07/2012)

- **VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA - Sicilia;
- **VISTO** il regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab dell'1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I[^], dell'8 Luglio 2005;
- **VISTA** la nota prot. n. 40938 del 10.09.14 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale al Territorio ed Ambiente - introitata al protocollo agenziale al n. 56380 del 10.09.14, di autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio di Arpa Sicilia 2014 fino al 30.10.14;
- **VISTO** l'atto di accertamento n. 12001387 dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo-Ufficio Territoriale di Palermo 1, notificato all'Agenzia in data 22.04.14 avente ad oggetto l'applicazione di sanzioni ed interessi e spese notifica per il tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relative all'anno 2012, per contratto di multiutenza n. 8880/10444379 gestore TIM , riferite alle fatture nn: 7X00000778 del 14.02.12; N. 7X02236922 del 16.04.12;7X02389855 del 14.06.12; 7X05945645 del 12.10.12; la 7X06030421 del 15.12.11(Allg.2),per un totale di € 6.022,17(EURO seimilaventidue/17);
- **CONSIDERATO** che a seguito di verifiche effettuate presso i propri Uffici, è emerso che il ritardato pagamento della fatture sopra elencate afferenti alla tassa di concessione governativa, avvenuto in data 23/10/12,12.04.13 e 21.03.12, è dovuto alla circostanza che dette fatture non sono state acquisite dall'Agenzia in tempo utile poiché erroneamente trasmesse dal Gestore TIM all'errato indirizzo di :” Via Ugo La Malfa n. 169-90147-Palermo”, ove ha diversamente ha sede l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
- **RITENUTO** che pertanto, da quanto accertato e verificato, il tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relative all'anno 2012, per contratto di multiutenza n. 8880/10444379 gestore TIM, riferite alle fatture oggetto dell'atto di accertamento in oggetto non è certamente imputabile all'Agenzia, ma alla negligenza del ente gestore del servizio di telefonia (TIM) per l'invio delle fatture ad errato indirizzo;

Handwritten initials and a checkmark.

- **VISTA** la successiva “istanza di riesame in autotutela e di annullamento dell’atto di accertamento” predisposta dall’Ufficio SA1, depositata in data 16.05.14 presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di PALERMO Ufficio territoriale di PALERMO, rimasta priva di riscontro;
- **VISTA** l’istanza di mediazione obbligatoria ex art.17 bis d.lgs. 546/92 contenuta nel ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria predisposto dall’Ufficio SA1, costituente condizione di procedibilità del successivo giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria, depositata anch’essa in data 16.05.14 presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di PALERMO Ufficio territoriale di PALERMO;
- **VISTA** la successiva comunicazione di diniego dell’Agenzia delle Entrate alla istanza di mediazione prima citata, di cui alla nota pec del 26.09.14, prot. agenziale n. 63099 dell’08.10.14, all’esito dell’istruttoria avviata con la Società Telecom Italia S.p.A., cui fa capo la Società TIM;
- **PRESO ATTO** del rigetto dell’istanza di mediazione proposta dall’Agenzia e del silenzio-diniego dell’istanza di riesame in autotutela proposte dall’Agenzia;
- **CONSEDERATO** che, anche dalle motivazioni addotte dall’Agenzia delle Entrate nel rigetto della mediazione, appare evidente che l’Ente gestore telefonico Telecom Italia SPA, è da ritenersi il soggetto responsabile del tardivo pagamento delle fatture oggetto dell’atto di accertamento, che, interpellata nella fase istruttoria dell’istanza di mediazione con nota dell’Agenzia delle Entrate del 21.05.14, si è limitata a confermare “ *il tardivo versamento della tassa di concessione governativa*”.. (v. email dell’08.08.14) senza null’altro aggiungere;
- **PRESO ATTO** che il gestore telefonico Telecom Italia SPA, è “soggetto estraneo” all’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate), e che la Commissione Tributaria non può esprimere giudizi di merito sul “comportamento colposo dello stesso”;
- **RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere all’immediato pagamento dell’atto di accertamento n. 12001387 dell’Agenzia delle Entrate dell’importo di € 6.022,17 (EURO seimilaventidue/17) stante l’approssimarsi della scadenza del termine di sospensione dell’atto impugnato (**29.10.14**), al fine di evitare l’avvio della fase esecutiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, con ulteriore aggravio di spese per l’Agenzia, con riserva di esperire la necessaria successiva azione di rivalsa nei confronti della gestore telefonico Telecom Italia SPA cui fa capo la società TIM;
- **CONSIDERATO** che i rapporti privatistici tra ARPA e TIM scaturiscono dalla convenzione a cui ha aderito l’Arpa Sicilia, mediante acquisti in rete, di cui al DDG N. 106 DEL 31.03.12 (Allg.3), avente ad oggetto “la prestazione dei servizi di telefonia mobile ai sensi dell’art. 26 L. 23.12.99 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 L.23.12.2000 n. 388, stipulata tra la Consip S.P.A. e Telecom Italia s.p.a.” (Allg. 4) e dal successivo ordinativo di acquisto n. 38695 (All.5) , nel quale è stato espressamente indicato che “*tutti gli oggetti dell’ordinee le fatture verranno spedite ad: ARPA SICILIA, CORSO CALATAFIMI N. 219 CON INGRESSO DA VIA CAPPUCCINI N. 86-90129-PALERMO*”, indirizzo corrispondente alla sede legale dell’Agenzia, e non già il diverso indirizzo a cui il gestore Tim ha inviato le fatture di che trattasi (Via Ugo La Malfa n. 169-90147-Palermo), ove ha diversamente sede l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
- **RITENUTO** pertanto, che il comportamento colposo del gestore TIM, debba essere accertato mediante apposita azione civile da avviare direttamente nei confronti del gestore telefonico Telecom Italia;

Tutto ciò premesso e convenuto

DECRETA

Per i motivi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di:

1. **Prendere atto** del :

- Rigetto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'istanza di mediazione proposta dall'Agenzia ex art.17 bis d.lgs. 546/92 da parte dell'Agenzia delle Entrate di cui alla nota pec del 26.09.14, prot. agenziale n. 63099 dell'08.10.14, inviata all'esito dell'istruttoria avviata con la Società Telecom Italia S.p.A., cui fa capo la Società TIM proposta all'Agenzia;
- del silenzio-diniego sull'istanza di riesame in autotutela proposta sempre dall'Agenzia in data 16.05.14;

2. **Prendere atto** della necessità di provvedere all'immediato pagamento dell'atto di accertamento n. 12001387 dell'Agenzia delle Entrate dell'importo di € 6.022,17(EURO seimilaventidue/17), stante l'approssimarsi della scadenza del termine di sospensione dell'atto impugnato (**29.10.14**), con riserva di esperire, in via successiva, apposita azione di rivalsa nei confronti del gestore telefonico Telecom Italia SPA cui fa capo la società TIM;

3. **Prendere atto** che l'onere economico derivante dal presente decreto, complessivamente ammontante ad € 6.022,17(EURO seimilaventidue/17) è da imputare al conto n. 26.03.04 "multe e ammende" del bilancio 2014 di Arpa;

4. **Dare mandato** alla Struttura SA2 di provvedere, **entro il termine di scadenza del 29.10.14**, al pagamento dell'avviso di accertamento n. 12001387 dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo-Ufficio Territoriale di Palermo 1, notificato all'Agenzia in data 22.04.14, mediante utilizzo dell'apposito modello F23 allegato all'atto di accertamento di cui trattasi;

5. **Dare mandato** alla competente SA1, una volta effettuato il pagamento, di avviare, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato e/o diversamente, attraverso l'Ufficio, all'avvio di apposita azione civile di rivalsa nei confronti del gestore telefonico Telecom Italia SPA cui fa capo la società TIM;

6. **Dare atto** che l'adozione del presente decreto comporta oneri economici ascrivibili alla tipologia di spesa "indifferibile ed urgente" non eccedente i limiti posti dalla gestione provvisoria del bilancio 2014 autorizzata;


7. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA-Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Dirigente della Sa1

Avv M.J. Curti



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Licata di Baucina)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Dott. Vito Ciringione

